

DISCIPLINARE

Intervento a favore delle imprese cooperative anno 2013

Articolo 1 – FINALITA'

La Camera di Commercio di Firenze ha stanziato nel preventivo economico dell'anno 2013 la somma di € 100.000,00 per incentivare l'acquisizione di servizi qualificati da parte delle imprese cooperative con sede legale e sede amministrativa/operativa ubicata nella provincia di Firenze. A tal fine, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento camerale per la concessione di contributi, approvato con delibera di Consiglio 18.12.2012, n. 17, viene emanato il presente disciplinare.

Articolo 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'intervento camerale tutte le imprese cooperative con **sede legale e sede amministrativa/operativa** ubicata nella provincia di Firenze che, al momento della presentazione della domanda di contributo, risultano:

- a. in possesso dei requisiti di micro, piccola e media impresa come definiti dal Decreto del Ministero delle Attività produttive 18.04.2005 secondo i dati ricavabili dall'ultimo esercizio contabile approvato¹;
- b. attive, iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Firenze nonché all'Albo Nazionale delle Imprese Cooperative tenuto dalla Camera di Commercio di Firenze;
- c. in regola con il pagamento del diritto annuale;
- d. non soggette alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 e al D. Lgs. 09.01.2006, n. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del Codice Civile, che forniscono servizi a favore di pubbliche amministrazioni, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche (riferimento decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 4).

Le imprese beneficiarie non devono trovarsi in difficoltà, ai sensi della Comunicazione della Commissione sugli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (2004/C 244/02)².

Sono escluse dall'intervento camerale le imprese attive nei settori della pesca ed acquicoltura e del settore carboniero.

Articolo 3 – SPESE AMMISSIBILI

Saranno ritenute ammissibili, ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti dal presente disciplinare, le seguenti voci di spesa:

1. quote di partecipazione e iscrizione a percorsi formativi tenuti da agenzie formative accreditate presso la Regione Toscana con rilascio di attestazione di partecipazione, ad esclusione dei percorsi formativi obbligatori;
2. quote di partecipazione a fiere, mostre ed eventi promozionali in genere, inserite nel calendario fieristico internazionale anno 2013 pubblicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome e fatturate dal soggetto organizzatore (è esclusa la Mostra Mercato Internazionale dell'Artigianato che si terrà a Firenze dal 20 al 28 aprile 2013);

¹ **Micro impresa:** impresa con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di Euro

Piccola Impresa: impresa con meno di 50 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di Euro

Media Impresa: impresa con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro o un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro

Nel caso di imprese associate o collegate, come definite dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale occorre procedere come stabilito nello stesso articolo

² **Un'impresa è considerata in difficoltà** nei seguenti casi:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi
- c) per tutte le forme di società qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza

3. quote di partecipazione a missioni imprenditoriali all'estero fatturate dall'ente organizzatore;
4. consulenza ed assistenza per la redazione del bilancio sociale compresa l'organizzazione dell'evento di presentazione nonché lavori grafici, stampa e altre spese di comunicazione;
5. consulenza ed assistenza per il rilascio della prima certificazione in conformità alle seguenti norme: ISO 14000 o EMAS, ISO 9001, SA 8000, BS OHSAS 18001 e delle attestazioni SOA e HACCP;
6. consulenza e assistenza alla redazione di contratti di rete che vedano coinvolte imprese cooperative delle quali almeno il 50% abbiano sede in provincia di Firenze.

Le suddette attività non devono essere in corso al momento della presentazione della domanda di contributo. Un'attività si intende in corso quando siano già stati sottoscritti contratti, siano già state fatturate le relative spese o vi sia altro da cui possa desumersi un concreto avvio della stessa. Tutti i giustificativi di spesa dovranno essere emessi entro il 31.10.2013.

I servizi di cui ai punti 4, 5 e 6 dovranno essere forniti da imprese iscritte al registro delle Imprese o da singoli professionisti dotati di Partita IVA, Studi e/o associazioni professionali e/o di consulenza e similari.

Non possono essere, in ogni caso, ritenute ammissibili:

- **le spese per servizi erogati da soggetti riconducibili al beneficiario, come stabilito all'art. 4, punto 2 comma B del regolamento camerale per la concessione di contributi;**
- le spese di rappresentanza (omaggi, colazioni, buffet, cene di gala etc.), comprese le spese connesse all'organizzazione degli eventi di rappresentanza.

Articolo 4 – AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'intervento della Camera di Commercio consiste in un contributo pari al **50% delle spese di cui all'articolo 3**, oneri fiscali e previdenziali esclusi, con, per ciascun punto, un massimale di € 3.000,00 e un minimo di spese ammissibili pari ad € 2.000,00, oneri fiscali e previdenziali esclusi;

Le imprese cooperative potranno presentare domanda contrassegnando anche più voci di spesa contemporaneamente, tenendo presente che il contributo massimo concedibile per ciascuna impresa non potrà superare € 5.000,00.

Articolo 5 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di ammissione dovranno essere predisposte utilizzando esclusivamente l'apposito modulo allegato, compilato in tutte le sue parti.

Si precisa che:

- la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;
- alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento del firmatario, in corso di validità.

Il presente bando sarà **valido dal 2 aprile 2013 al 23 aprile 2013, salvo esaurimento dei fondi stanziati**. Le domande di contributo e la documentazione allegata devono essere trasmesse a partire dal 2 aprile 2013 ed entro il 23 aprile 2013 tramite raccomandata A/R alla Camera di Commercio di Firenze – Unità operativa Attività promozionali, Volta dei Mercanti, 1 50122 Firenze o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it

Articolo 6 - AMMISSIBILITA'

La Camera di Commercio effettuerà un esame preliminare delle istanze pervenute per valutare che l'impresa sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Le domande che alla verifica suddetta risulteranno regolari saranno ordinate cronologicamente, secondo la data del timbro postale di spedizione o dell'invio della pec, e per ciascuna di esse sarà calcolato l'ammontare del contributo presunto.

Allorché in fase di esaurimento dei fondi disponibili più domande regolari rechino la stessa data di invio, si procederà a ridurre i relativi contributi con criterio proporzionale.

Il provvedimento dirigenziale per l'ammissione in graduatoria e/o l'archiviazione delle richieste sarà predisposto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Le domande che, pur accoglibili, non possono essere coperte dallo stanziamento sulla base del suddetto calcolo presunto sono poste in lista di attesa.

Qualora una domanda risulti irregolare, l'ufficio provvederà a darne apposita comunicazione – tramite raccomandata A/R - all'impresa interessata prevedendo la possibilità di integrare e regolarizzare la propria posizione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso la data di presentazione della domanda sarà quella della spedizione della documentazione di integrazione.

Articolo 7 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Entro il 31.10.2013 dovrà essere trasmessa, utilizzando l'apposito modulo, la seguente documentazione:

- copia delle fatture o altro documento di spesa fiscalmente valido regolarmente quietanzati relativi alla voce/i di spesa di cui all'articolo 3 indicati in domanda e ammessi a contributo.
Sono ammessi pagamenti effettuati esclusivamente con bonifici, carte di credito e bancomat. La documentazione di spesa deve essere emessa a partire dalla data di spedizione della domanda;
- relazione dettagliata del progetto con la descrizione puntuale delle attività svolte e dei risultati prodotti, relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;
- copia su supporto informatico del bilancio sociale 2012 se già realizzato o relazione del consulente sulle attività propedeutiche svolte per la redazione dello stesso;
- relativamente alla voce di spesa di cui al punto 1 dell'articolo 3, programma del corso di formazione da cui risultino le materie trattate, la durata e copia degli attestati di partecipazione.

Il contributo sarà concesso alle imprese cooperative, che avranno mantenuto i requisiti dell'articolo 2 anche al momento della presentazione della rendicontazione, con determinazione del dirigente competente entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione. Tale termine viene sospeso dalla data di ricevimento della relativa raccomandata A/R, in caso di richiesta di integrazioni istruttorie. Lo stesso termine riprende a decorrere dalla data di invio, sempre con raccomandata A/R, delle integrazioni richieste. Con analogo provvedimento sarà disposta l'archiviazione delle domande cui non può essere concesso il contributo.

L'erogazione del contributo concesso sarà effettuata in base alle disponibilità di cassa della Camera di Commercio.

Nel caso in cui i contributi spettanti siano stati ridotti in fase di ammissibilità per insufficienza dei fondi e l'iniziativa viene rifinanziata o si rendono disponibili risorse a seguito della mancata liquidazione o riduzione del contributo da parte della Camera di Commercio in sede di rendicontazione, si procederà all'integrazione del contributo che non potrà superare il contributo richiesto e i limiti previsti all'art. 4 del presente disciplinare.

Articolo 8 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

La Camera di Commercio, al fine di procedere al pagamento del contributo concesso con il provvedimento di cui all'articolo 7, effettuerà un ulteriore controllo tramite visura camerale per verificare che l'impresa beneficiaria non si trovi in una delle seguenti situazioni:

- apertura di procedura concorsuale;
- impresa in fase di liquidazione;
- impresa inattiva.

Qualora da controllo risulti il verificarsi di uno dei suddetti casi il contributo verrà revocato.

Articolo 9 - RICORSO GERARCHICO

Avverso il provvedimento dirigenziale di cui agli articoli 6 e 7 potrà essere esperito ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Articolo 10 – AIUTI DI STATO

Le agevolazioni disciplinate dal presente disciplinare non sono cumulabili con altre concesse allo stesso titolo e per le stesse finalità dallo Stato e da altri Enti Pubblici.

Il contributo è concesso in regime "de minimis" ai sensi del regolamento CE 15.12.2006, n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore.

Per le imprese attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE il contributo è concesso in regime "de minimis agricoltura" ai sensi del Regolamento CE 20.12.2007, n. 1535/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

La Camera di Commercio si riserva ogni facoltà di accertamento in proposito.